



COMUNE DI ANDRANO

Prov. di Lecce

ORDINANZA N° 1 DEL 08-01-2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19: CHIUSURA DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE PER I GIORNI 9 - 11 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 31.01.2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi 6, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da nuovo virus COVID – 19;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 pubblicata sulla G.U. n. 248 in pari data, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/01/2021;

VISTO il D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 ed in particolare l'art. 3 comma 1 il quale dispone che: *“le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia”*;

PRESO ATTO che negli ultimi giorni, sulla base dei dati comunicati dalla Prefettura di Lecce, si è registrato un aumento del numero dei soggetti positivi e dei soggetti in “quarantena” presenti sul territorio comunale;

SENTITA inoltre la Dirigente scolastica con la quale si è convenuto, data anche una particolare situazione verificatasi nell'Istituto Comprensivo di Andrano, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per i giorni sabato 9 e lunedì 11 gennaio 2021;

RITENUTO che, pertanto, si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, nei giorni 9 e 11 gennaio 2021;

VISTA la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2, del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTO il D.L. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni con L. 14 luglio 2020, n.74;

RICHIAMATO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTO L'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che, in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale;

VISTA la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 e s.m.i., con la quale il Sindaco è Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

RISCONTRATO che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato condiviso con i Dirigenti degli Istituti scolastici
Per le motivazioni sopra riportate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

ORDINA

1. Di procedere alla chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, nei giorni **9 e 11 gennaio 2021**, con ripresa delle attività didattiche a partire da martedì 12 gennaio 2021;
2. Di precisare che la presente ordinanza fa salvi eventuali ulteriori e successivi provvedimenti sovraordinati che intervengano - a far data dal 11.01.2021 - in merito a tempi e modalità di rientro in presenza;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza ed il controllo sull'osservanza:

- Alla Dirigente dell'Istituto comprensivo di Andrano;
- Alla Dirigente della Scuola paritaria Don Luigi Nuzzo;
- a S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce;
- Al Comandante della P.L.

AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm., che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Lecce entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 08 gennaio 2021

Il Sindaco
Salvatore Musarò

